



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura N. 11 / 2019

IL GIUDICE DELEGATO

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 14-ter comma terzo l. 3/2012

con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori;

PQM

nomina il dott. Gino Mario Socci liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2018;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo che il liquidatore decida di subentrare nell'esecuzione già pendente ai sensi dell'art. 14-novies, comma 2;

dispone che eventuali atti di cessione del credito del debitore siano inopponibili alla procedura;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;





TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

determina ex art. 14-ter, comma 6, lett.) b l.03/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, ad eccezione della somma di € 400,00 mensili che dovrà essere messa a disposizione della procedura;

dispone che i beni vengano liquidato per il mezzo di procedure competitive;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Pavia, 20/06/2019

Il giudice

Francesca Paola Claris Appiani

